

“Supporto alla programmazione integrata locale“

SCHEMA DI ACCORDO

L'anno, il giorno presso la sede situata in

T R A

la Provincia di nella persona del/della Presidente, domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che rappresenta;

e

la Società della Salute nella persona del/della Presidente domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società della Salute che rappresenta;

e

l'Azienda USL n. nella persona del Direttore domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Azienda USL che rappresenta;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ stabilisce che le province concorrano alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali in ordine alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni, nonché alla partecipazione ed alla definizione dei piani di zona;
- l'articolo 13 e l'articolo 40 della legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza” prevede che le Province concorrano alla programmazione in ambito zonale, curino il coordinamento con le politiche settoriali e esercitino funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione assicurando il funzionamento di strutture di osservatorio in ambito provinciale;
- con la Delibera della Giunta Regionale n. 487/2008 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa “Lo sviluppo e consolidamento della rete dell'Osservatorio Sociale Regionale e degli Osservatori Sociali Provinciali” sottoscritto il 16 luglio 2008 da Regione e Province;
- la legge regionale 40/2005, come modificata dalla legge regionale toscana 10 novembre 2008, n. 60 individua nel Piano Integrato di Salute (PIS) lo strumento per la programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto;
- l'art. 21 comma 2 lettere a) e b) della sopracitata legge indica tra i compiti del PIS quello di “definire il profilo epidemiologico delle comunità locali” e di definire gli obiettivi di salute e benessere “tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali”;
- che l'art 71 septies decies, comma 2, della citata legge regionale testualmente recita “Le province e le società della salute, in relazione ai contenuti del piano integrato di salute ed all'attività dell'osservatorio

sociale provinciale di cui all'articolo 40 della l.r 41/2005, concludono specifici accordi con riferimento al periodo di validità della programmazione territoriale”;

- che il presente schema è coerente con i contenuti di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 243/2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”;
- la Provincia di, la Società della Salute e l'Azienda USL condividono – in sintonia con gli indirizzi politici regionali – di addivenire ad una visione globale che assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività;
- la Provincia di, la Società della Salute e l'Azienda USL, conseguentemente, ravvisano l'opportunità di considerare nel processo programmatico proprio dei Piani Integrati di Salute, oltre ai dati riguardanti attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato, dati ed informazioni derivanti dalle politiche settoriali di cui all'art.3 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 41/2005 di competenza precipua dell'ente Provincia.

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI FIRMATARI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il presente Accordo è finalizzato alla elaborazione e alla costruzione condivisa del Profilo di Salute, propedeutico alla costruzione partecipata del Piano Integrato di Salute della Zona Socio-sanitaria;

ARTICOLO 2 – PROFILO DI SALUTE

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a garantire quanto segue per la costruzione del Profilo di Salute:

a) la Provincia di si impegna a:

- mettere a disposizione, attraverso l'Osservatorio Sociale Provinciale, le informazioni in suo possesso suddivise per Comuni e/o Zone Socio-Sanitarie, in particolare per gli aspetti demografici, socio-economici e culturali, ricorrendo anche alla stipula di eventuali accordi o convenzioni con enti o soggetti terzi;
- svolgere, di concerto con gli altri soggetti coinvolti, l'analisi delle informazioni raccolte, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio informativo acquisito;
- partecipare, con propri referenti, al Gruppo tecnico-operativo di cui al successivo articolo 4.

b) la Società della Salute..... si impegna a:

- condividere, per quanto riguarda l'ambito territoriale di propria competenza, i dati e le informazioni in suo possesso suddivisi per Comuni e/o Zona Socio-Sanitaria, in particolare rispetto allo stato di salute dei cittadini, i servizi sanitari in essere, i bisogni di salute, i bisogni sanitari e le risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti del privato sociale;
- analizzare e commentare tali informazioni rendendole disponibili al Gruppo tecnico;
- elaborare il Profilo di Salute, così come previsto dalla normativa vigente, in riferimento al sistema di indicatori individuati e definiti sulla base del percorso regionale di definizione del set minimo di indicatori di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 243/2011 ed in riferimento ad ulteriori proprie risorse informative riguardanti l'offerta territoriale complessiva dei servizi;
- partecipare, con propri referenti, al Gruppo tecnico-operativo di cui al successivo articolo 4.

c) l'Azienda USL si impegna a:

- condividere i dati e le informazioni in suo possesso, suddivise per Zona Socio-sanitaria e/o per Comune, per quanto riguarda lo stato di salute dei cittadini e i servizi sanitari in essere, i bisogni sanitari e le risorse rese disponibili dall'Azienda medesima;
- analizzare e commentare tali informazioni, rendendole disponibili al Gruppo tecnico;
- partecipare, con propri referenti, al Gruppo tecnico-operativo di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 – SUPPORTO INFORMATIVO AI PERCORSI PARTECIPATIVI

Alla luce di quanto previsto dall'art. 71 undecies della Legge Regionale n. 40/2005, così come modificata dalla legge regionale toscana del 10 novembre 2008, n. 60, relativo alle forme di partecipazione, gli enti sottoscrittori si impegnano a garantire quanto segue:

a) la Provincia di si impegna a:

- fornire agli organi di partecipazione previsti all'interno della Società della Salute dati, elaborazioni e ricerche relative agli ambiti di propria competenza, prevedendo eventuali approfondimenti specifici anche in vista dell'organizzazione delle "Agorà della Salute."

b) la Società della Salute si impegna a:

- attivare e coordinare il percorso partecipativo della propria Zona secondo quanto indicato dalla normativa citata, coinvolgendo attivamente le strutture tecniche degli Enti Consorziati in stretto rapporto con l'Osservatorio Sociale Provinciale;
- mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

c) l'Azienda USL n.... si impegna a:

- fornire, in quanto ente consorziato della Società della Salute, agli organi di partecipazione dati, elaborazioni e ricerche relative agli ambiti di propria competenza, prevedendo eventuali approfondimenti specifici anche in vista dell'organizzazione delle "Agorà della Salute".

ARTICOLO 4 – GRUPPO TECNICO

Per attuare e rendere omogenee le azioni di cui ai punti precedenti, i soggetti firmatari del presente Accordo concordano di istituire un Gruppo di lavoro tecnico-operativo, composto da tecnici designati dai soggetti firmatari e coordinato da..... nell'ambito degli impegni assunti dalle parti ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo.

Il gruppo tecnico svolgerà le seguenti funzioni:

- supporto alla Società della Salute nell'elaborazione della proposta di Profilo di salute, individuando il set di indicatori di base, in coerenza al sistema di indicatori proveniente dal percorso regionale di definizione del set minimo di indicatori di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 243/2011, da sottoporre all'attenzione degli organi decisionali della Società della Salute;
- definizione delle modalità del processo di monitoraggio di cui al successivo art. 6;
- definizione dei fabbisogni formativi di cui al successivo art. 5 e delle modalità di attuazione per la soddisfazione degli stessi.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE

Gli enti sottoscrittori si impegnano a concordare e condividere momenti comuni di formazione destinati a tutti coloro che nel territorio sono coinvolti nella costruzione del Profilo di Salute suddivisi per Zone Socio-sanitarie. I fabbisogni e le modalità attuative saranno individuate dal Gruppo tecnico.

ARTICOLO 6 – MONITORAGGIO

Gli enti sottoscrittori si impegnano annualmente a monitorare l'attivazione del presente Accordo per accertare il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ARTICOLO 7 – PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Gli enti sottoscrittori si impegnano a concordare iniziative seminariali e incontri pubblici per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento del territorio in un'ottica di programmazione condivisa e restituire ai soggetti interessati ed alla cittadinanza i risultati e le conoscenze acquisite.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente Accordo, composto da una premessa, da otto articoli e redatto in n.... originali ha una validità di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le parti.
Letto, confermato e sottoscritto

per la Provincia di,

per la Società della Salute,

per l'Azienda USL,